



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

CORPO POLIZIA LOCALE
UFFICIO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. Registro Generale N. 32 del 20-03-2023

OGGETTO: ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA SOSTA NELLE AREE ADIBITE AL SERVIZIO DI RICARICA PER I VEICOLI ELETTRICI.

Il Comandante della Polizia Locale

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 146 del 9.9.2020 avente ad oggetto “atto di indirizzo per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il comune di Albano Laziale ed Enel X Mobility srl per la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici in ambito urbano”;

PRESO ATTO che con tale delibera si è approvata lo schema di protocollo d’intesa trasmessa da Enel Mobility per la realizzazione di quanto sopra deliberato;

VISTO che in esecuzione di tali predetti atti, sono state individuate n° 5 aree di parcheggio in posizione strategica dedicate all’installazione di infrastrutture di ricarica ed alla sosta dei veicoli alimentati ad energia elettrica in ricarica e precisamente:

- P.zza Costituente
- P.zza Mazzini
- Via Ancona (piazzale adiacente Piazza Berlinguer)
- P.zza Salvo D’Acquisto
- Via Donizetti (lato ex Tribunale)

PRESO ATTO che gli stalli di sosta destinati alla installazione delle colonnine di ricarica, i collegamenti elettrici e la segnaletica orizzontale e verticale sono stati già realizzati dal gestore;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle nuove esigenze intervenute alla luce dell’attivazione delle colonnine di ricarica elettrica, al fine di regolamentare la sosta all’interno di tali stalli dacché riservati ai veicoli a trazione elettrica esclusivamente in fase di ricarica;

CONSTATATO che, per i motivi di pubblico interesse e per le esigenze di carattere tecnico, si rende necessario l'istituzione del divieto di sosta, per tutti veicoli, negli stalli appositamente istituiti, al fine di garantire il servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 "T. U. sull'ordinamento degli EE. LL." e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 241/90 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e ss. mm. ed ii.;

VISTO il D. P. R. 495/92 "Regolamento di attuazione del C. d. S." e ss. mm. ed ii.;

RICHIAMATO l'art. 158 comma 1° lettera h-bis e lettera h-ter, del D. lgs. 30 aprile 1992 n° 285, che vieta la sosta dei veicoli negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in attività di ricarica;

ORDINA

- 1. L'istituzione di aree/stalli riservati alla sosta dei veicoli a trazione elettrica per la ricarica della batteria, individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale per ogni colonnina installata nelle seguenti aree cittadine:**
 - P.zza Costituente**
 - P.zza Mazzini**
 - Via Ancona (piazzale adiacente Piazza Berlinguer)**
 - P.zza Salvo D'Acquisto**
 - Via Donizetti (lato Tribunale)**
- 2. l'istituzione del divieto di sosta permanente 0-24 con rimozione forzata sugli stalli di sosta come sopra indicati e contraddistinti dalla relativa segnaletica verticale ed orizzontale, essendo gli stessi utilizzabili dai veicoli a trazione elettrica limitatamente al tempo della attività di ricarica.**

AVVISA

La sosta in tali stalli dei veicoli a trazione elettrica, in conformità alle disposizioni del C.d.S., si intende legittima solo nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. il veicolo sia connesso alla stazione di ricarica con cavo elettrico in maniera conforme alle indicazioni del gestore;
2. è vietata e sanzionata la sosta anche dei veicoli elettrici laddove non in attività di ricarica.
3. la presente ordinanza ha vigenza con decorrenza dalla completa apposizione e realizzazione della relativa segnaletica stradale.

Demanda alla ditta gestrice delle colonnine la realizzazione ed il mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica stradale secondo le normative vigenti.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza dando ad essa esecuzione in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione.

Visti gli artt. 4-5-6 e 6bis della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Vice Commissario Giuseppe Ronzo.

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 49, comma 5 ter lett. e) e 5 quater del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il Comandante della Polizia Locale
(dott. Giuseppe Nunziata)

Albano Laziale, 20-03-2023

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
DOTT. GIUSEPPE NUNZIATA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005